

**F.I.D.S.**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 29/17**

**Proc.to RGPF 26/17 - RGTF 22/17**

**II TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Roberta Leoni – Componente Relatore

Avv. Emilio del Sorbo - Componente

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel giudizio iscritto ai nn. RGPF 26/17 e RGTF 22/17 promosso nei confronti di **SORRENTINO ANTONINO** e della **Asa ASD ACCADEMIA DANZA ZIZZO** in persona del presidente pro tempore

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

A seguito dell'esposto presentato dal Giudice di Gara Enrica Baleri pervenuto in data 17 marzo 2017 con il quale veniva denunciata la pubblicazione da parte del tesserato Sorrentino

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 29/17**

**Proc.to RGPF 26/17 - RGTF 22/17**

Antonino sulla pagina di un social network a lui riconducibile di frasi offensive, minacce e illazioni circa la genuinità dello svolgimento delle gare a lei indirizzate, la Procura Federale disponeva l'apertura di un procedimento disciplinare volto ad accertare eventuali responsabilità a carico del denunciato.

All'esito delle indagini nel corso delle quali veniva acquisita, tra l'altro, la copia del messaggio oggetto della segnalazione, la Procura Federale, ritenendo ravvisarsi nei fatti così come accertati una condotta antiregolamentare, con atto del 7 luglio 2017 formulava nei confronti del tesserato Sorrentino Antonino e della Asa ASD ACCADEMIA DANZA ZIZZO in persona del presidente pro tempore, formale atto di deferimento contestando le seguenti violazioni:

- dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 29/17**

**Proc.to RGPF 26/17 - RGTF 22/17**

- dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione agli artt. 4 bis del Regolamento di Giustizia, 16 del Regolamento Organico;
- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

per avere:

*“ .....il giorno 13.03.2017, inviato tramite social network messenger un messaggio contenente dichiarazioni lesive della dignità e decoro del giudice di gara sig.ra Baleri Enrica che lo aveva giudicato nel corso del campionato regionale nei giorni precedenti”.*

Con provvedimento del 26 luglio 2017 il Tribunale Federale fissava dinanzi a sé l'udienza di discussione invitando gli incolpati a produrre memorie difensive.

All'udienza del 15 settembre 2017, in assenza degli incolpati che non comparivano né inviavano memorie, sentito il rappresentante della Procura Federale che concludeva per la declaratoria della responsabilità disciplinare degli incolpati nei termini di cui all'atto di

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 29/17**

**Proc.to RGPF 26/17 - RGTF 22/17**

deferimento chiedendo l'applicazione a carico del Sorrentino della squalifica per mesi 5 nonché a carico della Asa la sanzione della multa di euro 500.00, il Tribunale Federale, ritenuta superflua una ulteriore attività istruttoria, si riservava per la decisione.

**MOTIVI**

La responsabilità disciplinare degli incolpati appare pienamente provata.

Dall'esame degli atti ed in difetto di ogni avversa deduzione attesa la contumacia degli incolpati che hanno ritenuto di non fornire alcun elemento a prova contraria, è oggettivamente emerso che il Sorrentino, in data 13 marzo 2017 pubblicava sulla sua pagina facebook un messaggio indirizzato al Giudice di Gara Baleri del seguente preciso tenore “*..ma mi spieghi che gusto ci provi a farmi perdere le gare l'invidia a questo ti porta a fare vincere quelli che non meritano. Ti devi solo vergognare sei una persona squallida schifosa..*”.

La gravità delle affermazioni circa presunte irregolarità nelle decisioni assunte dal giudice di gara e l'evidente capacità offensiva delle frasi rivolte alla tesserata la cui dignità e onorabilità

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 29/17**

**Proc.to RGPF 26/17 - RGTF 22/17**

appare senza dubbio alcuno gravemente lesa, non possono che condurre ad una dichiarazione di responsabilità a carico del Sorrentino.

Il Sorrentino pubblicando il messaggio sopra riportato ha posto in essere una condotta gravemente antiregolamentare, contraria ai principi di lealtà, correttezza cui tutti i tesserati devono attenersi oltre che in violazione del disposto di cui all'art. 4 bis comma 2 del regolamento di giustizia FIDS. Il Sorrentino non può quindi che essere dichiarato responsabile per l'addebito ascritto; l'Asa di appartenenza dovrà essere ritenuta oggettivamente responsabile per i fatti commessi dal proprio tesserato in virtù del disposto di cui al comma 3 del sopra citato art. 4 bis del Regolamento di Giustizia.

Quanto alla misura della sanzione, questo Giudice, tenuto conto delle particolari circostanze del caso in esame, della condotta tenuta dai deferiti nel corso del procedimento disciplinare oltre che del mezzo utilizzato, ritiene di dover applicare a carico del tesserato Sorrentino Antonino la sanzione della squalifica per anni uno, nonché a carico della Asa ASD

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 29/17**

**Proc.to RGPF 26/17 - RGTF 22/17**

ACCADEMIA DANZA ZIZZO in persona del presidente pro tempore la sanzione della multa di euro 1.000,00.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale dichiara SORRENTINO ANTONINO e l'ASA ASD ACCADEMIA DANZA ZIZZO, in persona del presidente pro tempore, responsabili delle violazioni loro ascritte e, tenuto conto delle particolari circostanze del caso in esame, della condotta tenuta dai deferiti nel corso del procedimento disciplinare oltre che del mezzo utilizzato, applica a carico del tesserato Sorrentino Antonino la sanzione della squalifica per anni uno, nonché a carico della Asa ASD ACCADEMIA DANZA ZIZZO in persona del presidente pro tempore la sanzione della multa di euro 1.000,00.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma 15 settembre 2017

Il Segretario

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli Avv. Roberta Leoni Avv. Emilio del Sorbo